

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1954

(17^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale » (323)
(Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 181, 182, 184
ROGADEO, <i>relatore</i>	182, 183, 184
SPEZZANO	182, 183, 184
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	181, 182, 183, 184

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Pallastrelli, Petti, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale » (323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli Istituti talassografici e sistemazione del relativo personale ».

Riprendiamo quindi la discussione degli articoli del disegno di legge nel nuovo testo presentato dal Governo, a partire dal punto in cui eravamo giunti nell'ultima seduta, vale a dire dall'articolo 9:

Art. 9.

Al personale degli Istituti sperimentali talassografici sono applicabili le disposizioni vigenti relative alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale degli Istituti di sperimentazione agraria.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo 9 avrebbe bisogno di una modifica, perchè così come è stato formulato non fa distinzione tra il personale tecnico superiore ed il personale subalterno.

Riterrei pertanto opportuno sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« Al personale tecnico superiore degli Istituti sperimentali talassografici sono applicabili le disposizioni vigenti relative alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale del ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria. Al personale d'ordine o subalterno degli Istituti stessi sono

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)17^a SEDUTA (10 giugno 1954)

applicabili le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del personale d'ordine o subalterno dei ruoli ordinari ».

SPEZZANO. Ritengo che il testo modificato proposto dall'onorevole Sottosegretario crei qualche equivoco o quanto meno sia superfluo.

ROGADEO, *relatore*. Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole Sottosegretario relativamente al nuovo testo dell'articolo 9 da lui proposto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 9 nel nuovo testo proposto dall'onorevole Sottosegretario. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Per sopperire alle esigenze funzionali degli Istituti talassografici si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica a modificare, entro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, e le tabelle *H* ed *I* allegate al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, con un aumento massimo di undici posti per il ruolo del personale tecnico superiore, di sette posti per il personale degli esperti e di quattro posti per il ruolo del personale tecnico subalterno, e a stabilire le modalità per la prima copertura (anche mediante concorsi riservati a particolari categorie di personale) dei posti vacanti nei ruoli medesimi nonchè per l'inclusione nei ruoli speciali transitori costituiti ai sensi della legge 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, del personale che da oltre dieci anni si trovi in servizio continuativo ed effettivo presso gli Istituti talassografici anche se dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Con lo stesso decreto si provvederà altresì a disciplinare le modalità con cui potrà essere destinato al servizio degli Istituti sperimentali talassografici altro personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Come i colleghi hanno veduto, è stato lasciato in sospenso il termine per l'emanazione del decreto che modificherà le tabelle indicate nell'articolo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Penso che sia bene fissare questo termine in sei mesi, dato che coloro i quali debbono passare nei ruoli speciali transitori maturano il prescritto periodo di dieci anni di servizio verso la fine di quest'anno. Quindi, se mettiamo il termine « entro sei mesi », siamo certi che tutto il personale oggi in servizio entrerà nei ruoli speciali transitori.

SPEZZANO. L'articolo 10, che noi stiamo discutendo, parla di undici posti per il ruolo del personale tecnico superiore, di sette posti per il personale degli esperti e di quattro posti per il ruolo del personale tecnico subalterno. Io desidererei sapere, prima che si passi alla votazione, se questi undici, più i sette, più i quattro posti stabili in questo articolo assorbono tutto il personale attualmente esistente.

ROGADEO, *relatore*. Il personale attualmente esistente rimane tutto assorbito.

SPEZZANO. A me pare poi che la seconda parte del primo comma dell'articolo sia pericolosa perchè, dopo aver detto che viene data facoltà di stabilire le modalità per la prima copertura dei posti vacanti nei ruoli (e fin qui niente di strano), si aggiungono le parole « anche mediante concorsi riservati a particolari categorie di personale ».

Ora, mi sembra che, data la disoccupazione esistente in Italia, non sia opportuno che noi legislatori autorizziamo la limitazione del concorso, per coprire questi posti, ad alcune determinate categorie. Quale potrebbe essere la conseguenza di questa limitazione ad alcune categorie? Significherebbe mettere a posto alcuni determinati elementi a danno di altri che potrebbero averne più diritto!

Riterrei quindi che questa seconda parte del primo comma dell'articolo potrebbe essere eliminata.

E così pure il secondo comma, secondo me, dovrebbe essere eliminato perchè è necessario ormai che in Italia ci si convinca un po' tutti

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

17ª SEDUTA (10 giugno 1954)

che quando vi sono dei posti, questi debbono essere messi a concorso regolare perchè ognuno possa concorrere e far valere i propri meriti. Stabilire questa specie di feudi chiusi nei quali possono entrare solamente alcune determinate categorie, stabilire soprattutto quest'altro principio pericoloso, in base al quale quando vi sono dei posti liberi si possono prendere alcuni funzionari di un Ministero e spostarli, mi pare che equivalga a fare delle carriere amministrative non un diritto per tutti, ma una limitazione di questo diritto ad alcune determinate categorie.

Propongo pertanto che la seconda parte del primo comma dopo le parole « la prima copertura » e tutto il secondo comma vengano soppressi.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Posso essere d'accordo con il senatore Spezzano su una parte dell'emendamento soppressivo che ha proposto al primo comma dell'articolo nel senso cioè di sopprimere l'inciso « anche mediante concorsi riservati a particolari categorie di personale ». Mi sembra giusto peraltro lasciare la restante parte del comma, perchè qui ci si riferisce proprio al personale dipendente dagli Istituti talassografici.

SPEZZANO. Onorevole Sottosegretario, appunto per questo avevo fatta la prima domanda, alla quale ha risposto affermativamente l'onorevole relatore. Il relatore ha cioè risposto che tutto il personale di questi Istituti viene assorbito con quei ventidue posti che sono stabili nell'articolo. Appunto per questo la seconda parte del primo comma dell'articolo non ha più ragion d'essere, perchè il personale già esistente in questi Istituti noi lo assorbiamo mediante il disposto della prima parte del comma.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma quel personale è di ruolo, senatore Spezzano! Qui si parla invece di personale non di ruolo che deve essere incluso nei ruoli speciali transitori ai sensi delle due leggi del 7 aprile 1948 e del 5 giugno 1951. Se sopprimessimo tutta la seconda parte, faremmo un danno al personale non di ruolo

appartenente a questi Istituti talassografici, poichè gli impiegati di ruolo vengono assorbiti e quelli non di ruolo avranno una loro sistemazione nel senso che avendo svolto dieci anni di servizio continuativo, possono essere inclusi nei ruoli speciali transitori.

SPEZZANO. Ma il relatore ha detto che tutto il personale viene assorbito e non ha fatto alcuna distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo.

ROGADEO, *relatore*. Il personale tecnico superiore è composto di sette unità; del gruppo C sono in servizio tre unità e del personale tecnico subalterno otto unità.

SPEZZANO. Onorevole Sottosegretario, lei comprenderà come io abbia interesse a difendere il personale e non a danneggiarlo. Il relatore, alla domanda quale sia il personale di ruolo e quale non di ruolo, risponde indicando una consistenza numerica, ma ci assicura, peraltro, che tutto il personale indicato verrà assorbito.

Ed allora, ripeto, poichè tutto il personale viene assorbito in base a quanto disposto nella prima parte del primo comma dell'articolo, diviene pericolosa la seconda parte.

Non si tratta di una questione politica o di altro genere, ma di una questione di opportunità. Dobbiamo forse stabilire questa norma per creare dei diritti per delle persone inesistenti?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo, nella formulazione attuale è molto chiaro. Io prego il senatore Spezzano di non dimenticare la storia di questi Istituti che dipendevano dal Consiglio nazionale delle ricerche e lo invito, proprio per quell'amore che porta al personale, di non insistere. Mi pare che qui non ci sia proprio nulla che possa far pensare che si voglia includere nei ruoli speciali transitori personale che non fa parte della categoria fuori ruolo.

SPEZZANO. Ma se questo personale non di ruolo era già alle dipendenze del Consiglio nazionale delle ricerche e poi da questo è stato

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)17^a SEDUTA (10 giugno 1954)

comandato presso gli Istituti talassografici, noi non ce ne dobbiamo preoccupare perchè resta nel proprio stato originario di dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Comunque non voglio insistere nella mia richiesta soppressiva completa; limiterò pertanto il mio emendamento soppressivo alle parole « anche mediante concorsi riservati a particolari categorie di personale ».

ROGADEO, *relatore*. Sono favorevole alla soppressione dell'inciso proposta dal senatore Spezzano.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come ho già detto poc'anzi, dichiaro di essere favorevole all'emendamento soppressivo del senatore Spezzano.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Spezzano, per cui al primo comma dell'articolo 10 vengono soppresse le parole « anche mediante concorsi riservati a particolari categorie di personale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo quale risulta in seguito all'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SPEZZANO. Secondo quanto ho già dichiarato in precedenza, propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 10 perchè già nel primo comma sono stabilite tutte le norme per mettere a posto gli impiegati esistenti. Il secondo comma dell'articolo non ha ragion d'essere, perchè ogni qualvolta si renda libero un posto si debbono bandire i relativi concorsi. Invece, con il secondo comma, verremmo a stabilire il principio che possono essere destinati a questi uffici impiegati che sono già in servizio presso il Ministero dell'agricoltura. Or bene, io ritengo che questa disposizione non debba essere approvata. L'onorevole Sottosegretario sa che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di personale non ne ha in abbondanza e che presso quel Ministero sono coman-

dati numerosi impiegati di altri enti. Quindi, prendere impiegati dal Ministero dell'agricoltura per trasferirli presso questi Istituti, a parte che noi lederemmo i diritti dei terzi, mi sembra che non sia il caso.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io non desidero polemizzare con lei, ma evidentemente a lei sfugge in questo momento il ricordo di una di una discussione che si dovuta affrontare tra il Ministero dell'agricoltura e la Presidenza del Consiglio, perchè, come sa, questo disegno di legge è stato formulato di comune accordo. È evidente che il Ministero dell'agricoltura cerca di salvaguardare, per quanto riguarda il personale, quella che può essere domani la sua libertà di azione. Ora questo comma è un po' una valvola di sicurezza posta qui per evitare che la Presidenza del Consiglio ponesse condizioni troppo rigide. Lei sa infatti che noi parlavamo addirittura in un primo tempo di ruoli, gradi, e così via, tutte cose che non sono state accettate da parte della Presidenza del Consiglio.

Io mi rimetto alla Commissione; ma vorrei che fosse sempre possibile che un funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste, di ruolo nell'ambito dello stesso Ministero, possa essere comandato presso questi Istituti talassografici.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento del senatore Spezzano tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Il Fondo pensioni costituito ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno R. Comitato talassografico italiano, approvato con regio de-

creto 15 novembre 1910, n. 837, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il suo patrimonio è incamerato dallo Stato nella situazione di fatto e di diritto in cui trovasi.

Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili statali, di tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Fondo di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

Con il decreto di cui all'articolo 10 saranno stabilite le condizioni per il riscatto, da parte del personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici e collocato nei ruoli speciali transitori, secondo le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, del servizio prestato presso gli Istituti talassografici o presso gli Enti preesistenti, prevedendosi che il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale possa ottenere la consegna delle polizze di assicurazione, con la facoltà di riscattarle o di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati.

(È approvato).

Art. 13.

Al personale degli Istituti talassografici che sia cessato dal servizio nel periodo intercorso fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, e la data di entrata in vigore della presente legge, compete per il periodo stesso la liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Tale liquidazione è subordinata, per il personale che era provvisto di trattamento assicurativo o previdenziale, al rimborso dell'Erario, in un'unica soluzione, delle quote di premio o di contributi che siano state versate dall'Amministrazione per il suddetto trattamento assicurativo o previdenziale

a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 82.

La liquidazione dell'indennità di cui al precedente comma si effettua, a domanda dell'interessato, avendo riguardo anche al servizio reso agli Istituti talassografici e agli Enti preesistenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, a condizione che il personale che presso gli Istituti e gli Enti predetti era fornito di trattamento assicurativo o previdenziale versi all'Erario, in un'unica soluzione, le somme riscosse e spettanti a titolo di detti trattamenti per la parte afferente alle quote di premi o di contributi versati dagli Istituti o dagli Enti.

Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'assicurazione obbligatoria con l'Istituto nazionale della previdenza sociale non costituisce trattamento assicurativo o previdenziale.

(È approvato).

Art. 14.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei confronti degli aventi diritto del personale deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, e quella di entrata in vigore della presente legge.

Gli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità sono quelli indicati nell'articolo 9, comma terzo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Le disposizioni del precedente articolo 13, si applicano, altresì, nei confronti del personale che cessi dal servizio in data anteriore a quella dei provvedimenti di nomina nei ruoli organici o di collocamento nei ruoli speciali transitori, nonchè gli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità, in caso di morte del personale stesso.

Per gli interessati all'applicazione del precedente comma il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 13 decorre

dalla data della cessazione dal servizio o dalla morte del dante causa.

(È approvato).

Art. 15.

Il personale degli Istituti talassografici che, a norma della presente legge, non trovi sistemazione nei ruoli organici o nei ruoli speciali transitori, ha diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, la liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, con le limitazioni e le modalità previste dal precedente articolo 13.

Per tale personale il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma di detto articolo 13, decorre dalla data di cessazione dal servizio.

(È approvato).

Art. 16.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, in contrasto od incompatibili con quelle della presente legge, sono abrogate.

(È approvato).

Art. 17.

Alla maggiore spesa di lire 16 milioni per l'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1953-54 mediante riduzione, per somma di uguale importo, dello stanziamento del capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo all'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do ora lettura del testo del disegno di legge testè approvato, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

Art. 1.

Gli Istituti talassografici di cui all'articolo 27, primo comma, del decreto legislativo 1º marzo

1945, n. 82, enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assumono la denominazione di Istituti sperimentali talassografici. Essi hanno il compito di effettuare studi e indagini sulla natura fisica, chimica e biologica dei mari, allo scopo di contribuire alla migliore conoscenza dei problemi che interessano il più efficiente e produttivo sviluppo dell'industria della pesca nel quadro delle necessità economiche ed alimentari della Nazione.

Art. 2.

Gli Istituti di cui all'articolo precedente provvedono ai propri fini ed al proprio funzionamento:

- a) con le rendite del proprio patrimonio;
- b) con un contributo statale gravante sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'incremento e la disciplina della pesca la cui misura viene stabilita, per ciascun Istituto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
- c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;
- d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti pubblici o di privati.

Art. 3.

All'amministrazione di ciascun Istituto sperimentale talassografico provvede un Consiglio nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, composto da:

- a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- b) un funzionario del Ministero del tesoro;
- c) da tre esperti scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina il presidente del Consiglio di amministrazione fra i componenti del Consiglio medesimo.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Qualunque sia l'epoca in cui venga nominato il Consiglio di amministrazione, il triennio decorre per i componenti dal 1º gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli argomenti che riguardano l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto. In particolare, esso è tenuto a deliberare nei termini di tempo indicati nel successivo articolo 7, il bilancio preventivo di ciascun esercizio, le eventuali variazioni di esso, occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed il conto consuntivo.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione o altre circostanze determinino l'irregolare funzionamento dell'Ente od ostacolino l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, la gestione straordinaria dell'Istituto è affidata ad un Commissario straordinario nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste per una durata non superiore a dodici mesi.

Al Commissario può essere corrisposta, a carico dell'Istituto, un'indennità la cui misura sarà determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Il riscontro della gestione di ciascun Istituto sperimentale talassografico è effettuato da un Collegio di tre revisori. Due revisori sono

scelti tra i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il terzo, cui spetta la presidenza del Collegio, tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

Il Collegio dei revisori è nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e può, alla scadenza, essere riconfermato.

I revisori esaminano e riferiscono sui progetti di bilancio preventivo e sul conto consuntivo e compiono tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto al cui riscontro sono preposti.

Art. 7.

L'esercizio finanziario degli Istituti sperimentali talassografici comincia col 1º gennaio e termina col 31 dicembre.

Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio di amministrazione viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

Entro il 15 febbraio il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto al Collegio dei revisori che, entro il 15 marzo, presenta la sua relazione. Il rendiconto consuntivo e la relazione del Collegio dei revisori sono sottoposti, entro il mese di marzo, al Consiglio di amministrazione, che li invia, con le sue deliberazioni, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il mese di aprile.

Il consuntivo è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione degli Istituti sperimentali talassografici deve svolgersi con l'osservanza delle norme di apposito regolamento amministrativo-contabile da emanarsi mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Al personale tecnico superiore degli Istituti sperimentali talassografici sono applicabili le disposizioni vigenti relative alla disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

del ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

Al personale d'ordine o subalterno degli Istituti stessi sono applicabili le disposizioni relative allo stato giuridico ed economico del personale d'ordine o subalterno dei ruoli ordinari.

Art. 9.

Per sopperire alle esigenze funzionali degli Istituti talassografici si provvederà con decreto del Presidente della Repubblica a modificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella VII allegata al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, e le tabelle *H* ed *I* allegate al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, con un aumento massimo di undici posti per il ruolo del personale tecnico superiore, di sette posti per il personale degli esperti e di quattro posti per il ruolo del personale tecnico subalterno, e a stabilire le modalità per la prima copertura dei posti vacanti nei ruoli medesimi nonchè per l'inclusione nei ruoli speciali transitori costituiti ai sensi della legge 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, del personale che da oltre dieci anni si trovi in servizio continuativo ed effettivo presso gli Istituti talassografici anche se dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Con lo stesso decreto si provvederà altresì a disciplinare le modalità con cui potrà essere destinato al servizio degli Istituti sperimentali talassografici altro personale appartenente ai ruoli ordinari ed ai ruoli speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

Il Fondo pensioni costituito ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno del regio Comitato talassografico italiano, approvato con regio decreto 15 novembre 1910, n. 837, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il suo patrimonio è incamerato dallo Stato nella situazione di fatto e di diritto in cui trovasi.

Lo Stato assume l'onere, sulla base delle norme vigenti per il trattamento di quiescenza degli impiegati civili statali di tutte le pensioni liquidate o da liquidarsi a carico del Fondo di

cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Con il decreto di cui all'articolo 9 saranno stabilite le condizioni per il riscatto, da parte del personale degli Istituti talassografici nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori, secondo le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, del servizio prestato presso gli Istituti talassografici o presso gli Enti preesistenti, prevedendosi che il personale degli Istituti talassografici provvisto di trattamento assicurativo o di altro trattamento previdenziale possa ottenere la consegna delle polizze di assicurazione, con la facoltà di riscattarle e di mantenerle in vigore a suo esclusivo carico, ovvero la liquidazione dei fondi previdenziali accantonati.

Art. 12.

Al personale degli Istituti talassografici che sia cessato dal servizio nel periodo intercorso fra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, e la data di entrata in vigore della presente legge, compete per il periodo stesso la liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Tale liquidazione è subordinata, per il personale che era provvisto di trattamento assicurativo e previdenziale, al rimborso dell'Erario, in un'unica soluzione, delle quote di premi o di contributi che siano state versate dall'Amministrazione per il suddetto trattamento assicurativo o previdenziale a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 82.

La liquidazione dell'indennità di cui al precedente comma si effettua, a domanda dell'interessato, avendo riguardo anche al servizio reso agli Istituti talassografici e agli Enti preesistenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, a condizione che il personale che presso gli Istituti e gli Enti predetti era fornito di trattamento assicurativo o previdenziale verso l'Erario, in un'unica soluzione, le somme riscosse e spettanti a titolo di detti trattamenti per la parte afferente alle quote di premi o di contributi versati dagli Istituti o dagli Enti.

Le domande di cui al comma precedente devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'assicurazione obbligatoria con l'Istituto nazionale della previdenza sociale non costituisce trattamento assicurativo o previdenziale.

Art. 13.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei confronti degli aventi diritto del personale deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, e quella di entrata in vigore della presente legge.

Gli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità sono quelli indicati nell'articolo 9, comma terzo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Le disposizioni del precedente articolo 12 si applicano, altresì, nei confronti del personale che cessa dal servizio in data anteriore a quella dei provvedimenti di nomina nei ruoli organici o di collocamento nei ruoli speciali transitori, nonchè agli aventi diritto alla liquidazione dell'indennità, in caso di morte del personale stesso.

Per gli interessati all'applicazione del precedente comma il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 12 decorre dalla data della cessazione dal servizio o dalla morte del dante causa.

Art. 14.

Il personale degli Istituti talassografici che, a norma della presente legge, non trovi sistemazione nei ruoli organici o nei ruoli speciali

transitori, ha diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, la liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, con le limitazioni e le modalità previste dal precedente articolo 12.

Per tale personale il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma di detto articolo 12, decorre dalla data di cessazione dal servizio.

Art. 15.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º marzo 1945, n. 82, in contrasto od incompatibili con quelle della presente legge, sono abrogate.

Art. 16.

Alla maggiore spesa di lire 16 milioni per l'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1953-1954 mediante riduzione, per somma di uguale importo, dello stanziamento del capitolo 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo, all'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.